



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 55

Edizione non definitiva

Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 1° ottobre 2008

## INDICE

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	Pag.	3
--	------	---

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 1° ottobre 2008

**14ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FOLLINI

*La seduta inizia alle ore 20,20.*

### IMMUNITÀ PARLAMENTARI

**(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di un'intercettazione di conversazioni telefoniche del senatore Marcello Dell'Utri in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti, avanzata nell'ambito di un diverso procedimento**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 31 luglio e proseguito nella seduta del 17 settembre 2008.

Il PRESIDENTE dà la parola al relatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*), che riassume i termini della questione anche alla luce dell'audizione e delle successive acquisizioni documentali.

Il relatore ritiene opportuno innanzitutto ripercorrere in modo dettagliato lo svolgimento della vicenda in esame. Ricorda al riguardo che nell'ambito del procedimento penale n. 16424/01 R.G.N.R. e n. 4784/02 R.G. GIP a carico di Palazzolo Maria Rosaria, Palli Daniela, Pasini Paolo e Palazzolo Vito Roberto, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, su istanza del pubblico ministero del 22 giugno 2007, è stato chiamato a valutare la necessità di utilizzare i verbali e le registrazioni delle conversazioni intercettate nel corso del procedimento riguardante i predetti indagati e alle quali presero parte il senatore Dell'Utri e l'onorevole Michelini e a richiedere, ove tale necessità sia ritenuta sussistente, la relativa autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Peraltro, poiché in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 successivamente intervenuta – con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 2, 5, 6, della

citata legge n. 140, nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate soltanto nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate – l'autorità giudiziaria non deve più munirsi dell'autorizzazione della Camera competente qualora intenda utilizzare le intercettazioni solo nei confronti dei terzi, ne consegue che, nella fattispecie in esame, ove fosse sussistita la necessità di utilizzare le conversazioni e le comunicazioni soltanto nei confronti degli indagati del procedimento e non anche nei confronti dei parlamentari intercettati, la richiesta medesima non avrebbe dovuto avere corso.

La richiesta del pubblico ministero però, nel corso dell'udienza del 15 febbraio 2008 davanti al predetto giudice delle indagini preliminari, è stata modificata, proprio in conseguenza della citata pronuncia della Corte costituzionale, poiché la domanda medesima è stata esplicitata nel senso che l'utilizzazione della conversazione cui ha preso parte il senatore Dell'Utri, oltre che nel procedimento sopra indicato, sarebbe avvenuta anche in altra sede giudiziaria, e precisamente presso la Corte d'Appello di Palermo, ove è in corso il giudizio di secondo grado a carico dello stesso Dell'Utri, là imputato del delitto di cui agli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale.

All'udienza del 18 giugno 2008 sono stati prodotti dal pubblico ministero, l'estratto della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Palermo, sezione II, in data 11 dicembre 2004 – da cui risulta che il senatore Dell'Utri ha riportato nel primo grado di giudizio condanna alla pena di anni nove di reclusione, oltre alle pene accessorie – e copia dell'atto di appello incidentale proposto dalla Procura della Repubblica di Palermo in data 3 novembre 2005. Nel corso della stessa udienza il Pubblico ministero ha rinnovato la richiesta di autorizzazione nei termini già anticipati nell'udienza del 15 febbraio 2008.

L'oggetto della richiesta va pertanto circoscritto alla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione della conversazione intercorsa tra Dell'Utri Marcello e Palazzolo Maria Rosaria il 26 giugno 2003, alle ore 12.52.

In considerazione del fatto che la disciplina dettata dalla citata legge n. 140 indica quale giudice competente in ordine alla procedura di cui all'articolo 6 della legge medesima il giudice delle indagini preliminari – attribuendo a tale organo, ad avviso dell'autorità giudiziaria richiedente, esclusiva competenza funzionale – quest'ultima ha ritenuto di doversi pronunciare sulla rilevanza e sulla utilizzabilità processuale del risultato istruttorio in questione rispetto all'oggetto dell'accusa, seppure con riferimento ad un diverso procedimento penale pendente presso altro giudice in diversa fase processuale.

Va premesso che il giudizio di rilevanza richiesto in questa sede riguarderebbe – secondo la ricostruzione della portata normativa della legge n. 140 del 2003 fatta propria dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo – un'astratta valutazione di pertinenza, rilevanza e non superfluità della prova che si intende utilizzare nell'ambito di un de-

terminato contesto processuale. L'autorità giudiziaria richiedente in altri termini ritiene di doversi limitare ad emettere «un giudizio di non manifesta inammissibilità e rilevanza riguardo ad una prova che potrebbe in teoria far diretto riferimento ad alcuni fatti storici oggetto dell'imputazione. Trattasi in definitiva di un giudizio in astratto sulla pertinenza che, a prescindere dal risultato processuale e senza incidere o anticipare una prognosi di fondatezza del risultato, la prova medesima possiede sui profili del *thema probandum*.» In tale ambito la rilevanza della prova in esame (conversazione telefonica intercorsa tra il sen. Dell'Utri e Palazzolo Maria Rosaria), ad avviso del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, risulterebbe esistente, con riferimento ai fatti storici indicati nella contestazione elevata a carico del senatore Dell'Utri, laddove si volesse dimostrare l'esistenza di contatti ed altri collegamenti con soggetti contigui ad ambienti di estrazione criminale.

Sulla base di tali considerazioni, e ritenendo altresì – alla luce della già citata sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 – che nella fattispecie in esame ci si trovi di fronte ad intercettazioni «casuali» e «fortuite», rispetto alle quali – proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare – l'autorità giudiziaria, non avrebbe potuto, neanche volendo, munirsi preventivamente del *placet* della Camera di appartenenza e che sussistono gli altri requisiti di legge, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha avanzato al Senato la richiesta di autorizzazione su cui ora la Giunta deve pronunciarsi.

Sul piano procedurale, deve rilevarsi in via preliminare che la circostanza che l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 faccia esplicito riferimento al giudice per le indagini preliminari nell'individuare l'organo giurisdizionale competente a richiedere l'autorizzazione non può ritenersi decisiva. La formulazione adottata dal legislatore può spiegarsi anche supponendo che lo stesso abbia inteso considerare espressamente la situazione di fatto più frequente, ma sarebbe eccessivo desumere da ciò che la richiesta di autorizzazione possa essere formulata solo dal giudice per le indagini preliminari. Al riguardo, deve tenersi conto del fatto che il vigente codice di procedura penale prevede che le intercettazioni processualmente utilizzabili siano autorizzate (o convalidate) dal giudice per le indagini preliminari in via ordinaria, ma non esclusiva. Infatti l'articolo 295 del codice, nel consentire il ricorso alle intercettazioni al fine di agevolare la ricerca del latitante, prevede – mediante il rinvio agli articoli 268, 269 e 270 del codice medesimo – che le stesse siano utilizzabili anche ai fini probatori stabilendo inoltre che tali intercettazioni possano essere disposte – nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 266 e 267 – dal giudice o dal pubblico ministero (e precisando ulteriormente che nei giudizi davanti alla Corte d'Assise in luogo del giudice provvede il Presidente della Corte), senza quindi alcun esclusivo riferimento alla figura del giudice per le indagini preliminari. Pertanto la tesi fatta propria dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo – laddove lo stesso ritiene che la domanda di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni nei confronti di un parlamentare deve necessariamente es-

sere avanzata dal giudice per le indagini preliminari – porterebbe alla conclusione che, nelle ipotesi di intercettazioni disposte per la ricerca del latitante da un giudice diverso in una fase del procedimento successiva alle indagini preliminari, delle stesse non si potrebbe mai richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione perché mancherebbe il soggetto legittimato a farlo, con conseguente irrimediabile (e ingiustificabile) pregiudizio per le finalità di accertamento del procedimento penale.

Alle considerazioni di ordine sistematico sopra esposte deve aggiungersi che la tesi interpretativa fatta propria dall'autorità giudiziaria richiedente circa l'esclusiva competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari nella materia in questione conduce, sul piano applicativo, a conclusioni che risultano per altro verso incompatibili con la lettera della stessa legge n. 140 del 2003. Questa infatti prevede il giudizio sulla necessità di utilizzare l'intercettazione come il presupposto necessario della formulazione della richiesta di autorizzazione alla Camera competente (si veda in tal senso il comma 2 del citato articolo 6 ai sensi del quale «qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti ..., ritenga necessario utilizzare le intercettazioni ... il giudice per le indagini preliminari decide... e richiede l'autorizzazione della Camera...»). Premesso che il termine «utilizzazione» nella richiamata disposizione deve essere inteso in senso tecnico, e cioè come utilizzazione dell'intercettazione ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di prova (conformemente a quanto ritenuto dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato nel Doc. IV, n. 1-A, della XV legislatura, nonché in coerenza con le indicazioni desumibili dalla sentenza n. 366 del 1991 della Corte costituzionale), ne consegue che il giudizio sulla necessità di «utilizzare» l'intercettazione può propriamente essere formulato solo dal giudice del fatto in relazione al quale l'utilizzazione deve avvenire – cioè dal giudice che dovrà effettivamente avvalersi di quella intercettazione per ricostruire il fatto medesimo – e, quindi, nell'ambito del procedimento che quel fatto ha ad oggetto. Pertanto, con riferimento al caso in esame, l'unico giudice competente a formulare la richiesta di autorizzazione ad utilizzare l'intercettazione *de quo* nei confronti del senatore Dell'Utri non può essere altri che il giudice competente per il procedimento relativo ai fatti contestati al Dell'Utri e cioè – allo stato – la Corte di Appello. Tale conclusione risulta confermata dal fatto che la diversa interpretazione proposta dall'autorità richiedente (e cioè dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo) nel caso di specie finisce inoltre per condurre quest'ultima ad una valutazione che non soddisfa i requisiti di legge, in quanto la stessa autorità non può che limitarsi (come espressamente riconosciuto nel documento all'esame della Giunta) a valutare la «pertinenza» dell'intercettazione rispetto ai fatti oggetto del procedimento a carico del Dell'Utri, mentre – come già evidenziato e ribadito, tra l'altro, proprio dalla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato nel già citato Doc. IV, n. 1-A della XV legislatura – l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 richiede che risulti «necessario utilizzare» l'intercettazione ai fini della prova dei fatti contestati e non la mera «pertinenza»

della prima ai secondi. (Peraltro anche a voler ammettere la tesi per cui sarebbe sufficiente la mera «pertinenza» risulterebbe comunque paradossale e privo di qualsiasi giustificazione che la stessa sia valutata non dal giudice che deve conoscere il fatto rispetto al quale la «pertinenza» deve sussistere, ma da un altro giudice che di quel fatto non sa nulla).

Sotto un diverso profilo non può poi non sottolinearsi che la predetta diversa interpretazione porta anche a conseguenze che rischiano di risultare lesive del diritto di difesa delle parti processuali, in quanto gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, cui rinvia l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, vedrebbero la partecipazione necessaria di soggetti diversi dalle parti del processo nei cui confronti l'intercettazione – oggetto della domanda di autorizzazione – deve essere utilizzata.

Infine, l'interpretazione fatta propria dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo implicherebbe – ove condivisa – altresì la conseguenza che – in mancanza di un procedimento che versi nella fase delle indagini preliminari collegato o connesso con quello in cui l'intercettazione deve essere utilizzata – sarebbe impossibile richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione e risulterebbe pertanto impossibile l'utilizzazione stessa. In altri termini, nell'ipotesi in cui venga intercettato un parlamentare, l'utilizzazione di tale intercettazione in un procedimento diverso da quello nel quale le operazioni di intercettazione furono disposte non dipenderebbe soltanto dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 270 del codice di procedura penale, ma altresì in via ulteriore dalla circostanza puramente casuale che il procedimento nel quale le intercettazioni furono disposte versi ancora nella fase delle indagini preliminari (in caso diverso sarebbe infatti impossibile immaginare una regressione del procedimento al di fuori di qualsiasi previsione di legge). Ciò significherebbe che una circostanza processuale di fatto del tutto estrinseca rispetto al piano della valutazione della prova inciderebbe in modo decisivo sulla possibilità di utilizzare la stessa, un esito questo la cui irragionevolezza già è stata messa in evidenza dalla Corte costituzionale in altri casi (cfr C. cost. n. 254 del 1992, nonché C. cost. n. 390 del 2007 già citata).

Le considerazioni che precedono finiscono peraltro per trovare un elemento di riscontro indiretto anche nella stessa condotta processuale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico del senatore Dell'Utri. Infatti, nell'atto di appello proposto da tale ufficio nel predetto procedimento in data 3 novembre 2005, è proprio la Procura in questione a fare «istanza che la Corte d'Appello voglia richiedere al Senato della Repubblica l'autorizzazione alla utilizzazione (dell'intercettazione della conversazione intervenuta fra Marcello Dell'Utri e Sara Palazzolo il 26 giugno 2003, alle ore 12,52). Ciò pur se la legge 140 del 2003 fa riferimento al solo caso delle indagini preliminari...». In altri termini dagli atti trasmessi emerge in modo indubbio che nel novembre del 2005 la stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo non condivideva in alcun modo la tesi dell'esclusiva competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari nella materia in questione e perve-

niva, sul piano interpretativo, a conclusioni identiche a quelle che si propongono con le argomentazioni in precedenza esposte.

Le conclusioni cui si è giunti nella disamina della problematica in esame risultano altresì – e ciò non può non costituire ai fini delle determinazioni di competenza della Giunta un elemento di significativo rilievo – anche le più coerenti nella prospettiva del rispetto dell’obbligo di leale collaborazione fra i poteri dello Stato. Infatti, la tesi fatta propria dall’autorità giudiziaria richiedente in ordine alla sufficienza di una valutazione limitata alla mera «pertinenza» dell’intercettazione (di cui si richiede l’autorizzazione all’utilizzazione) al tema oggetto di prova impone – in via di fatto – alla Camera competente di doversi pronunciare sulla necessità dell’utilizzazione, mentre tale valutazione dovrebbe essere riservata – non solo in termini formali ma anche sostanzialmente – ad un organo giurisdizionale. A tale inconveniente si aggiunga poi l’ulteriore rappresentato dalla circostanza che la tesi qui non condivisa finisce – escludendo dall’interlocuzione con la Camera competente il giudice del fatto rispetto al quale l’intercettazione verrà utilizzata – per privare (o per poter privare) la Camera medesima di elementi di valutazione utili ai fini delle determinazioni che dalla stessa dovranno essere assunte.

Valutate nel loro complesso le argomentazioni sopra esposte inducono conclusivamente a ritenere che non sussistono i presupposti procedurali perché la Giunta affronti nel merito la richiesta di autorizzazione all’utilizzazione dell’intercettazione della conversazione telefonica intervenuta fra il senatore Marcello Dell’Utri e la signora Sara Palazzolo il 26 giugno 2003 e che dovrebbe, pertanto, proporsi all’Assemblea del Senato di disporre la restituzione degli atti all’autorità giudiziaria. Ciò non può però esimere – prescindendo dalle valutazioni di ordine strettamente procedurale – dal richiamare comunque l’attenzione su una circostanza la cui anomalia nella vicenda in esame appare evidente e cioè, in particolare, sul fatto che, pur risalendo l’intercettazione di cui si chiede l’utilizzazione al giugno 2003 ed essendo quindi la stessa antecedente di circa un anno e mezzo alla sentenza di condanna di primo grado a carico del Dell’Utri, la procedura per la richiesta dell’autorizzazione è stata attivata soltanto a partire dal 2005 – in riferimento alla pendenza del giudizio di appello – e ripresa poi nel 2007 nel procedimento a carico di Palli Daniela e altri, senza che di questo vistoso ritardo gli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria richiedente forniscano alcuna spiegazione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Circoscrizione Estero – ripartizione Europa**

Sull’ordine dei lavori, il senatore MALAN (*PdL*) richiede come si inserisca nella procedura la comunicazione, pervenuta dal senatore Nicola Paolo Di Girolamo, che «intende sollevare eccezione di incostituzionalità

relativamente all'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2001, n. 459 in quanto collidente con gli articoli 2, 3 e 67 della Costituzione».

Il PRESIDENTE replica che la comunicazione è appena pervenuta alla Giunta ed il suo autore si riserva di produrre ulteriore ed apposito scritto difensivo per illustrare il contenuto della riferita eccezione ed argomentarla alla luce dei precedenti giurisprudenziali. Possono quindi aver corso, come programmato, le relazioni e semmai spetterà ai correlatori esprimere una valutazione anche in ordine a tale comunicazione, che comunque si dispone sia inserita nel fascicolo processuale «Fantetti contro Nicola Paolo Di Girolamo» ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento di verifica dei poteri, come richiamato dalla delibera della Giunta del 15 luglio 2008.

Il senatore IZZO (*PdL*) invoca il precedente del 21 gennaio 2008, nel quale un'eccezione di costituzionalità della legge elettorale fu dichiarata ammissibile e posta ai voti già in fase di delibazione.

Il PRESIDENTE replica che in quel caso l'eccezione fu avanzata direttamente dal relatore sul ricorso elettorale Intini per il Piemonte. È quindi vieppiù il caso di dare la parola ai relatori, in modo che sulle loro valutazioni si apra il dibattito in Giunta.

Esordisce il relatore AUGELLO (*PdL*), che ricorda come, ai sensi della delibera del 15 luglio 2008, i correlatori per la circoscrizione Estero hanno convocato il Comitato inquirente sull'eleggibilità del senatore Nicola Paolo Di Girolamo, che ha svolto sedute il 4 agosto ed il 15 settembre 2008.

Le assunzioni testimoniali hanno riguardato nella prima seduta quattro persone (Cilli, Ferrante, Ciannella e Sorrentino) indicate dalla Giunta, e nella seduta una (Giannattasio) richiesta dalle parti; l'attività istruttoria s'è anche esplicata in un confronto tra i due testimoni Cilli e Ferrante.

Si tratta di un'attività che ha occupato circa dodici ore nella prima seduta ed oltre un'ora nella seconda; è stata oggetto di resocontazione stenografica, che occupa 266 cartelle (221 cartelle la prima seduta e 45 cartelle la seconda) coperte dal segreto funzionale delle attività riconducibili alla Giunta.

Le parti hanno presenziato, quanto meno con due legali per ciascuna, a tutte le fasi del procedimento istruttorio e vi hanno interloquito fattivamente, riconoscendone la regolarità e contribuendovi con osservazioni e quesito, tutti formulati nello spirito del libero contraddittorio proprio della parità di armi processuali garantita dalla Costituzione.

Il Comitato si è rapportato con le parti emanando quattro ordinanze di tipo procedurale; esso ha anche giudicato sull'ammissibilità delle domande fatte pervenire per iscritto dal ricorrente e di quelle avanzate in

sede di assunzione testimoniale da ambedue le parti. Inoltre, i componenti del Comitato hanno avanzato essi stessi alcune domande ai testimoni.

È stato utilizzato, per avanzare contestazioni ai testimoni – è più in generale per indirizzare le domande – il contenuto di una serie cospicua di 27 documenti che, su autorizzazione della Procura, sono stati tratti dal fascicolo processuale penale: ad essi si sono aggiunti ulteriori documenti consegnati in seduta ovvero pervenuti successivamente dal console d'Italia a Bruxelles, ovvero richiesti – mediante la Presidenza del Senato – al Ministero degli affari esteri e da questo fatti tempestivamente pervenire.

Rispetto agli elementi che erano a conoscenza della Giunta il 15 luglio 2008, è incontrovertibile che l'attività istruttoria deferita al Comitato inquirente abbia accresciuto il materiale probatorio utile alle finali determinazioni della Giunta. Ad esso si sono aggiunte le note depositate dalle parti il 19 ed il 24 settembre scorso, che sono in distribuzione unitamente al materiale pervenuto delle parti fino a questo pomeriggio.

Anzitutto, è emerso che il certificato 5 marzo 2008 di iscrizione all'AIRE ed alle liste elettorali del Di Girolamo, prodotto all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero al momento della presentazione delle liste il 10 marzo 2008, riposava su un atto redatto e firmato da soggetto non legittimato: il console d'Italia a Bruxelles Sorrentino ha dichiarato al Comitato che la richiesta di ammissione al voto del Di Girolamo fu avanzata al competente comune di Roma non da lui, ma da soggetto non titolato alla firma. Il nulla osta conseguentemente pervenuto, nello stesso giorno, dal Comune di Roma era quindi viziato dall'atto presupposto, posto in essere da soggetto incompetente. Il documento in questione è stato acquisito dal Comitato e versato in fascicolo processuale.

In secondo luogo, si è appreso che la responsabile del procedimento consolare di iscrizione all'AIRE non aveva, nella sua richiesta del 14 febbraio 2008, avanzato la richiesta di nulla osta elettorale al comune di Roma: la dottoressa Ciannella ritiene di aver agito, così facendo, in violazione della legge, ma proprio a tale inadempienza il console s'è appellato per dichiarare che rispondeva alle direttive della sua Amministrazione.

Sia il ricorrente che il resistente argomentano in merito ai dati qui esposti, nel presupposto che condizione di eleggibilità sia l'iscrizione all'AIRE del candidato all'estero: se l'atto presupposto è valido, argomenta Nicola Di Girolamo, valida è anche la conseguenza, cioè l'ammissione della sua candidatura; se l'atto presupposto è invalido, argomenta il ricorrente, ne è travolta anche la legittimità della candidatura, ammessa dall'Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma in base ad una prospettazione della situazione falsata.

Già il fatto che un atto presupposto della candidatura sia rappresentato da un documento emesso da soggetto non legittimato, giustificherebbe questi relatori ad affermare che il ricorso Fantetti non è manifestamente infondato. Ma c'è di più. Nella sequenza «residenza» – iscrizione all'AIRE – «iscrizione alle liste elettorali» – eleggibilità l'elemento spurio introdotto il 5 marzo non è solo la legittimazione carente. È anche, ed assai più grave, lo scavalco della determinazione assunta dalla funzio-

naria responsabile di posticipare una fase dell'atto complesso che avrebbe portato all'attribuzione di diritti elettorali – cioè la richiesta di nulla osta all'iscrizione nell'elenco aggiunto degli elettori – allo svolgimento di verifiche sulla dichiarazione di residenza resa il 14 febbraio.

Il *caveat* contenuto nella richiesta Ciannella di iscrizione all'AIRE non era soltanto un avvertimento al Comune di Roma, che inspiegabilmente ritenne di non darvi corso accordando (ad appena un giorno di distanza) l'iscrizione anagrafica il 15 febbraio a Di Girolamo. Esso era ripetuto anche nella base dati dell'anagrafe consolare, per cui rappresentava una riserva di ulteriori accertamenti in assenza dei quali la Ciannella non avrebbe proceduto oltre.

È ben vero che non si può onerare alcuno di attività aggiuntiva rispetto alla sua «dichiarazione» sottoscritta negli uffici consolari – e cioè la produzione di documenti giustificativi (di fonte straniera, formali come la carta di soggiorno od informali come le intestazioni di utenze) atti a dimostrare la veridicità della residenza dichiarata – senza che tale requisito sia previsto dalla legge: ma è altrettanto vero che, se nuovamente e propriamente sollecitata nell'imminenza della decorrenza del termine per candidarsi, la dottoressa Ciannella stessa avrebbe potuto adempiere la prescrizione del precedente console e procedere a quegli accertamenti officiosi, che le fossero apparsi convincenti a fugare il suo dubbio e ad avanzare propriamente la richiesta di nulla osta al comune di Roma.

Aver individuato e propiziato una linea alternativa rivolgendosi al Mattiussi significa aver inteso scavalcare il *caveat* della Ciannella: cosa che non poteva che avvenire perché si sapeva di non versare in una situazione tale da resistere ad eventuali accertamenti che il consolato avesse potuto disporre.

Prosegue il relatore LI GOTTI (*IdV*), secondo cui è anche sostenibile che la condizione di eleggibilità non sia l'iscrizione all'AIRE, ma direttamente il fatto-residenza: tutto sommato, è ad esso che fa riferimento l'articolo 8 comma 1 lettera b) della legge Tremaglia, quando richiede che «i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione». La sequenza «residenza» – iscrizione all'AIRE – «iscrizione alle liste elettorali» non si riassume nell'ultimo atto, se è vero che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede la presentazione sia di un certificato di iscrizione alle liste elettorali, sia un certificato di residenza (o altro documento idoneo a provarla). Ecco perché si è imposto al Comitato di entrare nel concreto della fattispecie e di indagare se, in concreto ed a prescindere dalle dichiarazioni rese, il fatto della residenza si sia verificato, al momento in cui era doveroso che vi fosse (cioè nel giorno di presentazione delle candidature, il 10 marzo).

La prima indicazione l'ha offerta la stessa dichiarazione resa da Di Girolamo in Procura il 18 giugno: a suo dire dormì lì due o tre volte in presenza del Ferrante, oltre ad esservi stato «qualche altra volta» ma senza dormirci. Già questo può indurre a considerazioni dirimenti, visto che TAR Abruzzo n. 1169 del 2002 in fattispecie analoga ha specificato che

«soltanto un trasferimento permanente all'estero può giustificare l'iscrizione del soggetto interessato nell'A.I.R.E., mentre tanto non è possibile quando il cittadino si rechi all'estero per cause di durata limitata che non superino i dodici mesi oppure per lavori stagionali».

Nella fattispecie è mancato proprio questo trasferimento permanente, essendosi Di Girolamo, a suo stesso dire, recatosi a Bruxelles per curare interessi (e quindi, semmai, avendo ivi stabilito un domicilio): che tali interessi fossero di tipo legale o politico non rileva, ai presenti fini, visto che la campagna elettorale è un *posterius* e non un *prius* dell'essere titolare del requisito elettivo passivo.

Le successive indicazioni sono giunte dai testimoni Oronzo Cilli e Dario Ferrante, con la conferma di dichiarazioni già rese, secondo cui Di Girolamo sino all'interrogatorio dinanzi al Comitato non ha mai abitato nella casa di rue de Tervueren 143. Cilli (frequentemente assente) dice che non ve lo vide mai né seppe mai della sua presenza; Ferrante (presente sempre, salvo assenze non più che giornaliere) esclude che vi sia mai stato.

Poiché vi erano elementi di contraddittorietà in diversi aspetti della ricostruzione dei due (rapporto con la proprietà, corresponsione di 500 euro «per pagamento spese» al Cilli ed ulteriori 500 euro l'8 maggio al Ferrante col medesimo motivo, versione di comodo che se fosse venuta la polizia belga si doveva rispondere che Di Girolamo abitava lì ma era momentaneamente assente), il Comitato ha comunque acceduto alla richiesta di acquisire la testimonianza anche della coinquilina Giannattasio.

Tale deposizione è stata dirimente per escludere che Di Girolamo abbia mai abitato in quella casa: la sua testimonianza è diretta per quanto da lei stessa riscontrato come inquilina a partire dal 21 marzo 2008; è indiretta per quanto avvenuto alla data, per la Giunta decisiva, del 10 marzo (giorno di deposito delle candidature), ma – per la anteriore frequentazione occasionale dell'abitazione, per quanto riferitole dai coinquilini, per lo stato dei luoghi da lei riscontrato, per il mancato conferimento di quote aggiuntive rispetto al terzo della pigione da lei pagato – conferma l'assenza di elementi che potessero indurla a credere che vi fosse mai stato un coinquilino di nome Di Girolamo.

Si tratta in ogni caso di una testimonianza credibile non solo perché non preceduta dalla deposizione all'autorità giudiziaria, ma anche perché è immune da sospetti in ordine a possibili versioni concordate con i precedenti due testi: la signora Giannattasio non abita più in quell'appartamento, né ha reso una deposizione collimante con le versioni rese dagli altri due; anzi, in un caso (contenuto della visita del console della mattina del 2 maggio 2008) dinanzi al Comitato ha addirittura smentito quanto affermato dal Ferrante al console, con ciò dimostrando che la conoscenza col coinquilino non ha fatto premio sull'obbligo di dire la verità al Comitato. È ben vero che – in momento di concitazione iniziale, al citofono – ella stessa aveva reso la versione di comodo (sulla residenza del Di Girolamo in quella casa, assente solo momentaneo): ma non essendo mai stata ascoltata dalla magistratura italiana, non possono aver operato su di lei

quegli elementi di pressione tali da indurla ad abbandonare la versione di comodo in cambio di un beneficio processuale che – nei suoi confronti – non sarebbe stato neanche astrattamente prospettabile, visto che non è mai entrata nell'indagine.

I CORRELATORI quindi concludono che, anche assumendo il fatto della residenza come diretta condizione di eleggibilità (non mediata dall'iscrizione all'AIRE od alle liste elettorali), il ricorso Fantetti merita di essere portato alla determinazione finale dell'Assemblea con una proposta della Giunta.

Il Presidente FOLLINI dichiara che questa proposta, in base alla procedura dettata dal capo IV del Regolamento di verifica dei poteri del Senato, sarebbe avanzata dalla Giunta all'esito della seduta pubblica di contestazione del seggio, dopo aver ascoltato gli argomenti delle parti dinanzi al *plenum* della Giunta.

Si rammenta che, quale che sia la proposta della Giunta (reiezione del ricorso e convalida del seggio Di Girolamo, oppure accoglimento del ricorso e annullamento della proclamazione Di Girolamo con subentro del Fantetti nel seggio), essa in Assemblea avrà una «resistenza rafforzata», ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento del Senato: solo un ordine del giorno in dissenso, motivato e firmato da venti senatori, potrà comportare un voto (a scrutinio segreto), mentre in assenza di tutto ciò le conclusioni della Giunta saranno tacitamente approvate senza procedere a votazioni.

Per attivare questa procedura, i correlatori propongono alla Giunta di deliberare che il seggio del senatore Nicola Paolo Di Girolamo sia contestato.

Su questa proposta, dopo interventi dei senatori IZZO e SARRO (*PdL*), si conviene che la discussione ed il voto avranno luogo nella seduta di martedì prossimo.

*La seduta termina alle ore 21.*





